

**CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI IN LICENZA D'USO/ *OUTSOURCING*,
CON APPLICATIVI CORRISPONDENTI E PORTALE, AREA PRESENZE, HR, PAYROLL E
CONSULENZA DEL LAVORO DELLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI - CSEA**

CIG 8941331BC0

TRA

La Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: "CSEA"), con sede in Roma, alla Via Cesare Beccaria, n. 94 - codice fiscale n. 80198650584, nella persona del

E

....., con sede legale in, - Partita IVA n., rappresentata da, in qualità di, nato a, il, domiciliato per la carica presso la sede societaria suddetta, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Oggetto del servizio

1.1 Il presente contratto, che richiama e rinvia integralmente alla documentazione di gara e, in particolare, al Capitolato Tecnico d'appalto e ai suoi allegati, ha ad oggetto l'affidamento dei servizi in licenza d'uso/outsourcing, con applicativi corrispondenti e portale, Area Presenze, HR, Payroll e Consulenza del lavoro della CSEA, secondo le modalità e i termini di seguito indicati, nonché tutto come da dettaglio esplicitato nell'offerta tecnica ed economica presentata dall'Aggiudicatario, incluse le caratteristiche tecniche e funzionali.

Articolo 2

Importo del contratto

- 2.1 Per i servizi in oggetto, eseguiti in maniera corretta e completa, verrà corrisposto l'importo massimo complessivo di euro XXXXXXXXXXXX (LETTERE), esclusa IVA, per la durata di 36 mesi.
- 2.2 Il predetto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni offerte; il valore effettivo del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste ed erogate.
- 2.3 Il predetto corrispettivo, comprensivo di ogni attività prevista dal presente contratto, nel Capitolato tecnico d'appalto e nei suoi allegati, nonché nella documentazione di gara, comprensiva anche delle offerte, si riferisce all'esecuzione

del servizio a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, pertanto, che tale corrispettivo è remunerativo di ogni prestazione contrattuale.

- 2.4 Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente articolo, tutti gli oneri e rischi riguardanti le attività e gli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, anche quelli relativi: all'imballaggio, al trasporto, allo stoccaggio, al montaggio, all'installazione, nonché alle spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'installazione ed alla verifica di conformità, oltre allo sgombero e asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento di rifiuti.
- 2.5 Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che dovessero essere emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale di cui al presente articolo.
- 2.6 Il corrispettivo è stato determinato a proprio rischio dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, indagini, stime, e sono, pertanto, invariabili indipendentemente da eventuali imprevisti di cui si farà eventualmente carico l'Appaltatore.

Articolo 3

Durata del contratto

- 3.1 Il servizio in oggetto avrà una durata di 36 mesi, a partire dalla messa a regime del servizio, decorrenti, dunque, dall'approvazione del documento di lavoro progettuale stilato e sottoscritto a conclusione della fase di *start-up*.
- 3.2 Il contratto avrà vigenza entro e non oltre il 27 giugno 2022.
- 3.3 L'Aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla CSEA per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'Aggiudicatario non adempia, la CSEA ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
- 3.4 Negli ultimi 4 mesi di validità del Contratto è prevista una fase operativa di passaggio delle consegne al nuovo affidatario del servizio.

Articolo 4

Modalità di espletamento del contratto

- 4.1 L'Aggiudicatario si impegna a eseguire i servizi con la massima cura e diligenza, in conformità alle condizioni, alle modalità di svolgimento e ai termini indicati nel presente Contratto, nel Capitolato tecnico d'appalto e nei suoi allegati, nonché nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara.

- 4.2 La CSEA si riserva di modificare le modalità di esecuzione, di introdurne di nuove, di definire/modificare gli attuali *standard* durante l'intero periodo della fornitura, dandone adeguato preavviso all'Aggiudicatario, per sopravvenute esigenze non prevedibili al momento della stipula del Contratto.
- 4.3 La CSEA verifica, secondo le modalità ritenute più opportune, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nelle Linee Guida dell'ANAC, i servizi resi dall'Aggiudicatario in esecuzione del contratto, nonché la loro rispondenza alle specifiche richieste.
- 4.4 La CSEA potrà effettuare unilaterali verifiche, anche in corso di esecuzione, per l'accertamento della conformità dei servizi.
In caso di esito negativo, saranno richieste le opportune integrazioni e/o se dovute verranno applicate le relative penali, fatta salva la facoltà della CSEA di risolvere il presente Contratto secondo i termini previsti. L'Aggiudicatario, procederà, con propri mezzi e risorse, alla verifica funzionale dei servizi oggetto del contratto; tale verifica, ove previsto, dovrà consistere in *test* volti a verificare che quanto eseguito sia conforme ai requisiti offerti e che tutti gli interventi eseguiti risultino funzionare correttamente, sia singolarmente che interconnessi tra loro.
- 4.5 L'Aggiudicatario prende atto che la CSEA, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato nel contratto e suoi allegati.
- 4.6 L'Aggiudicatario, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 cod. civ., si impegna a far rispettare le disposizioni del presente contratto anche ai propri collaboratori.
- 4.7 L'Aggiudicatario si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla CSEA di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
- 4.8 L'Aggiudicatario si impegna a tenere costantemente e tempestivamente aggiornata la CSEA sullo svolgimento delle attività del presente Contratto, offrendo pronto riscontro entro il termine assegnato dalla CSEA in relazione alla complessità delle attività in questione.
- 4.9 Ai fini del corretto svolgimento del presente Contratto, l'Aggiudicatario si impegna, tra l'altro, a:
- a) garantire la propria piena disponibilità ad incontrare il personale della CSEA al fine di illustrare e verificare il corretto svolgimento delle attività oggetto del contratto;
 - b) assicurare la partecipazione dei componenti il gruppo di lavoro a tutte le riunioni o incontri che si dovessero rendere necessari e/o opportuni al fine di illustrare e verificare il corretto svolgimento delle attività oggetto del contratto;

- c) dare tempestiva e dettagliata informativa alla CSEA circa ogni attività ritenuta non compresa nell'oggetto del contratto ed eccedente il livello dei compensi concordato;
- d) fornire alla CSEA, con cadenza trimestrale, un resoconto scritto delle attività svolte e dei risultati delle analisi compiute.

Articolo 5

Variazioni del servizio

5.1 La CSEA ha la facoltà di richiedere, nel periodo di efficacia del presente Contratto, una variazione della consistenza del Servizio, entro i limiti di legge. Gli importi di tali variazioni saranno calcolati sulla base dei prezzi desumibili dall'Offerta o concordati tra le parti.

Articolo 6

Modalità dei pagamenti

6.1 Il corrispettivo potrà essere erogato, secondo le modalità di seguito indicate, in linea con le previsioni del Capitolato tecnico d'appalto e dei suoi allegati, nonché dell'offerta economica presentata, dedotte le eventuali penali comminate, sempre e comunque a decorrere dalla conclusione della fase di *start – up*:

- **Fase d'impianto, affiancamento in uscita, assistenza post vendita:**
il 30 % del corrispettivo dovuto sarà erogato al momento della chiusura della fase di *start – up*, con la redazione del verbale di messa a regime del servizio e il restante 70% sarà erogato alla scadenza del contratto, dopo la fase di affiancamento in uscita;
- **Servizi connessi alla rilevazione presenze:**
 - I. Badges: il corrispettivo, *una tantum*, sarà erogato con l'acquisto del primo ordine, comprensivo di 200 *badges*. L'ammontare restante sarà erogato a misura per ogni acquisto successivo di singola unità;
 - II. Dispositivi di controllo accessi, installazione, licenze d'uso e canoni corrispondenti: il corrispettivo sarà erogato al momento dell'installazione di ogni singolo dispositivo; il corrispettivo legato ai canoni sarà erogato a cadenza annuale a partire dal momento dell'installazione;
- **Software complementari + tool prenotazione e gestione postazione Smart Working:**
 - I. Licenza d'uso: il corrispettivo sarà erogato *una tantum* a partire dall'installazione dei *software* complementari;

- II. Canone: il corrispettivo sarà erogato, con cadenza annuale, a partire dalla messa a regime;
 - III. Manutenzione: il corrispettivo sarà erogato a fine anno, a misura, per quanto effettivamente consumato e di competenza;
 - IV. Area FAQ e Ticketing: il corrispettivo sarà erogato, con cadenza annuale, a partire dalla messa a regime del servizio, con verifica annuale dei quesiti consumati e possibilità di cumulo nell'anno successivo;
 - V. Tool prenotazione e gestione postazioni Smart Working: il corrispettivo sarà erogato *una tantum* al momento dell'attivazione del tool;
- **Servizio in outsourcing Payroll:**
 - I. Attività payroll e servizi pre e post payroll: il corrispettivo sarà erogato a cadenza semestrale nei mesi di giugno e dicembre;
 - II. Cedolini: il corrispettivo sarà mensile a consuntivo;
 - **Consulenza del lavoro:**
il corrispettivo sarà erogato su base semestrale nei mesi di giugno e dicembre, con verifica semestrale dei quesiti consumati e possibilità di cumulo nel semestre successivo;
 - **Servizi straordinari di assistenza operativa:**
il corrispettivo sarà erogato a consuntivo per un massimo di 14 giornate annuali, con verifica annuale dei quesiti consumati e possibilità di cumulo nell'anno successivo.
- 6.2 L'Aggiudicatario provvederà all'emissione di fatture elettroniche, tramite piattaforma SDI, entro il mese successivo a quello in cui matura l'erogazione del corrispettivo per le prestazioni. Le prestazioni a corpo dovranno invece essere fatturate non su base mensile ma una *tantum* per l'intero importo entro il mese successivo all'esecuzione.
- 6.3 Nel caso di mancata fatturazione entro il suddetto termine, la fatturazione dovrà avvenire entro il medesimo termine del mese successivo.
- 6.4 La liquidazione di ogni singola fattura elettronica, a seguito della verifica della documentazione attestante la regolarità contributiva, sarà effettuata tramite bonifico bancario a 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa, intestata a:

Cassa per i servizi energetici e ambientali
Via Cesare Beccaria, 94
00196 Roma
C.F. – 80198650584.

- 6.5 Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, su ogni singola fattura dovranno essere indicati il numero di CIG **8941331BC0** comunicato dalla CSEA, il conto corrente dedicato ove far confluire i pagamenti dei corrispettivi di cui alle fatture medesime, con il relativo codice IBAN e le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sul conto corrente medesimo.
- 6.6 Si applica lo *split payment*. Il Codice Univoco per la fatturazione elettronica è UFVE7Y.

Articolo 7

Riservatezza e confidenzialità

- 7.1 All'Aggiudicatario non è consentito divulgare a terzi le informazioni riservate trattate nel corso dell'espletamento del servizio. L'Aggiudicatario e i suoi collaboratori sono tenuti ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale e di riservatezza in relazione ai fatti, informazioni, notizie, procedimenti, documenti o altro di cui avranno comunicazione o verranno a conoscenza nell'espletamento del presente incarico.
- 7.2 Tali documenti e/o informazioni non potranno in alcun modo essere ceduti a terzi.
- 7.3 L'obbligo di riservatezza continuerà a dispiegare i suoi effetti anche dopo la conclusione del presente Contratto.
- 7.4 L'Aggiudicatario si obbliga a sollevare e tenere indenne la CSEA da ogni eventuale azione promossa da terzi per l'utilizzazione, non autorizzata, di conoscenze, informazioni, documenti o altro per l'esecuzione del presente Contratto.

Articolo 8

Personale

- 8.1 Gli incaricati dall'Aggiudicatario, che cureranno tutti i rapporti con l'Ente, dovranno essere preventivamente individuati e dovranno essere in possesso di idonea professionalità allo svolgimento del servizio stesso; essi saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie per la tutela del segreto d'ufficio.
- 8.2 Il servizio in oggetto è svolto dall'Aggiudicatario a rischio di impresa, quindi con propri mezzi e persone, in regola con la normativa vigente in materia.
- 8.3 L'Aggiudicatario risponde dell'idoneità del proprio personale ad assicurare lo svolgimento del servizio in maniera perfettamente rispondente alle esigenze della CSEA ed in modo da non ritardare o intralciare lo svolgimento dell'attività dell'Ente e/o di altro soggetto dallo stesso incaricato.
- 8.4 L'Aggiudicatario si impegna a tenere sollevata la CSEA da qualsiasi tipo di responsabilità, assumendo a proprio carico i relativi oneri, nonché le relative ed eventuali sanzioni civili e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia, restando a carico della CSEA il solo obbligo del pagamento dei servizi eseguiti.

Articolo 9

Obblighi dell'Aggiudicatario e Responsabilità

- 9.1 L'Aggiudicatario si obbliga a realizzare il servizio oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte.
- 9.2 L'Aggiudicatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni concernenti l'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla CSEA.
- 9.3 L'Aggiudicatario si obbliga, altresì, a dare immediata comunicazione all'Ente di ogni circostanza che comporti variazioni della esecuzione delle attività oggetto del contratto, ritenendosi altrimenti accettate senza riserva le predette indicazioni.
- 9.4 Salvo il caso di dolo o colpa grave, la responsabilità a qualunque titolo da parte dell'Aggiudicatario nei confronti della CSEA, derivante o comunque connessa all'attività relativa il servizio in oggetto, sarà limitata ai danni immediati e diretti ai sensi di quanto previsto dal codice civile e non potrà eccedere un importo superiore al corrispettivo stabilito dal Contratto.

Articolo 10

Penali

- 10.1 L'Aggiudicatario incorrerà nelle penali previste dal presente Contratto, nonché dal Capitolato tecnico d'appalto e suoi allegati e da tutti i documenti di gara più in generale, in caso di inadempienza e per ritardo nelle prestazioni dovute.
- 10.2 La CSEA, in linea generica, potrà applicare una penale ogni qualvolta l'Aggiudicatario risulti colpevole di manchevolezze e inefficienze nella qualità dei servizi forniti, nonché inottemperante rispetto alle prescrizioni del presente Contratto o dei documenti di gara in ordine alla documentazione da presentare e ai tempi da rispettare.
- 10.3 L'Aggiudicatario, in caso di inadempimenti a lui imputabili in fase di impianto e affiancamento in uscita del Fornitore entrante, oltre al pagamento a suo carico di eventuali sanzioni derivanti da previsione normativa, incorrerà nell'applicazione di una **penale pari allo 0,5%** del valore complessivo dell'intero Contratto (IVA esclusa), quando risultino:
 - a. errori nelle attività amministrative di migrazione e caricamento dei dati anagrafici, di elaborazione in parallelo dei progressivi retributivi contributivi e fiscali del personale dipendente, necessari per i controlli di correttezza;
 - b. ritardi relativi all'attività di impianto della piattaforma *software* propedeutica allo svolgimento della successiva fase di gestione rispetto alla tempistica indicata nel Capitolato Tecnico d'Appalto;
 - c. ritardi nelle attività da svolgere negli ultimi mesi di validità del Contratto in collaborazione con l'Ente.

10.4 L'Aggiudicatario, in caso di inadempimenti a lui imputabili relativi allo svolgimento di attività connesse all'amministrazione del personale e al *payroll*, oltre al pagamento a suo carico di eventuali sanzioni derivanti da previsione normativa, incorrerà nell'applicazione delle seguenti penali:

- a. **penale pari all'1%** del corrispettivo mensile del servizio (IVA esclusa) in relazione al ritardo per 5 giorni lavorativi, complessivi e non consecutivi nell'anno, rispetto al termine per l'elaborazione dei cedolini;
- b. **penale pari allo 0,2%** del corrispettivo mensile del servizio (IVA esclusa) per errori nell'elaborazione dei cedolini che determinino ripercussioni sulla sfera economica, fiscale e contributiva del dipendente e dell'Ente;
- c. **penale pari all'1%** del corrispettivo semestrale del servizio *pre e post payroll* (IVA esclusa) per il ritardo nella fornitura dei dati per il pagamento delle competenze, tabulati riepilogativi e per l'F24, decorse 24 ore rispetto ai tempi prestabiliti nello scadenario condiviso;
- d. **penale pari allo 0,2%** del corrispettivo semestrale del servizio *pre e post payroll* (IVA esclusa) per gli errori nell'elaborazioni dei dichiarativi (es. Certificazioni Uniche, 770, autoliquidazione INAIL), nei tabulati riepilogativi (es. calcolo imponibile IRAP) e per gli F24;
- e. **penale pari allo 0,1%** del valore complessivo dell'intero Contratto (IVA esclusa) per il ritardo nella risoluzione del problema in caso di segnalazione di anomalia bloccante o emergenza, decorse 24 ore dalla segnalazione stessa;
- f. **penale pari allo 0,1%** del valore complessivo dell'intero Contratto (IVA esclusa) per il ritardo per ogni ora mensile di indisponibilità di accesso al portale, al di fuori dei casi segnalati e preventivati di manutenzione ordinaria;
- g. **penale pari allo 0,1%** del valore complessivo dell'intero Contratto (IVA esclusa) nel caso di assenza di tempestività e incompletezza nel supporto nella formazione per la gestione dei moduli forniti (es.trasferte);
- h. **penale pari allo 0,1%** del valore complessivo dell'intero Contratto (IVA esclusa) nel caso di inadempienze gravi ovvero ripetute.

10.5 I costi delle penali verranno detratti dal corrispettivo dovuto all'Aggiudicatario.

10.6 L'applicazione delle penali sarà preceduta da contestazione scritta in relazione alla quale l'Appaltatore avrà la facoltà di comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di tre giorni dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano a giudizio della CSEA accettabili, ovvero non sia stata data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

10.7 I costi delle penali verranno detratti dal corrispettivo dovuto all'Aggiudicatario.

- 10.8 Dopo l'applicazione di n. 2 penali, l'importo sopra espresso verrà raddoppiato, per le ulteriori penali successive.
- 10.9 Le penalità sono portate in deduzione:
- a) sui crediti vantati verso la CSEA da parte dell'Aggiudicatario in riduzione delle fatture emesse;
 - b) sulla cauzione, ove i crediti vantati non siano sufficienti a coprire il valore delle penali applicate. In tale caso il valore della cauzione dovrà essere immediatamente reintegrato.
- 10.10 Qualora l'ammontare complessivo delle penali superiori del 10 % l'importo annuale dell'appalto sarà facoltà della CSEA richiedere la risoluzione del Contratto, riservandosi la possibilità di incamerare la cauzione e di agire in giudizio per gli ulteriori danni subiti. L'applicazione delle penalità non esclude eventuali azioni in giudizio per il risarcimento danni per mancato e/o non conforme svolgimento dei servizi.
- 10.11 Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto, si fa riferimento a tutte le norme vigenti in materia.

Articolo 11

Cauzione definitiva

- 11.1 L'Aggiudicatario ha presentato in data, prot. CSEA n., la cauzione definitiva per un importo di € (...../.....) mediante fideiussione bancaria definitiva n. emessa da, nel rispetto di quanto disposto dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016 e sm.i.
- 11.2 La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- 11.3 Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per qualsiasi causa, l'Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla CSEA. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, la CSEA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 12

Divieto di cessione del servizio

- 12.1 È fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di cedere ad altri in tutto o in parte il servizio pena la risoluzione *ipso iure* del rapporto ed il risarcimento dei danni.

Articolo 13

Risoluzione del contratto

- 13.1 La CSEA si riserva il diritto di dichiarare la risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza alcuna pretesa di indennizzo da parte dell'Aggiudicatario, nei seguenti casi:
- i. frode nell'esecuzione dell'appalto;
 - ii. frode, grave negligenza, non veridicità nelle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 in sede di gara;
 - iii. mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Contratto e dai documenti di gara, nonché altresì eventuale esito negativo del collaudo a chiusura della fase di *start-up*;
 - iv. manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
 - v. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
 - vi. interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 15 giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
 - vii. reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
 - viii. cessione del Contratto;
 - ix. utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
 - x. concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Aggiudicatario;
 - xi. qualora venga promossa, nei confronti della CSEA, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sull'oggetto delle prestazioni dedotte nel presente Contratto;
 - xii. inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - xiii. inosservanza degli obblighi di riservatezza e trasparenza;
 - xiv. gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;
 - xv. raggiungimento di una somma complessiva di penali comminate, pari al 10% dell'importo netto del Contratto;
 - xvi. ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.
- 13.2 Qualora si addivenga alla risoluzione del Contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'appaltante, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle

maggiori spese che la CSEA dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Articolo 14

Recesso

- 14.1 La CSEA si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'Aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal Contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'Aggiudicatario tramite PEC.
- 14.2 In caso di recesso l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte della CSEA delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Articolo 15

Codice etico, MOG, PTPCT

- 15.1 L'Aggiudicatario si obbliga a uniformare la propria condotta ai principi e alle disposizioni contenuti nel Codice etico, nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D.Lgs. n. 231/01 (MOG) nonché nel Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) adottati dalla CSEA e pubblicati sul sito www.csea.it, nella sezione "Amministrazione trasparente", in quanto applicabili.
- 15.2 La mancata osservanza dei suddetti principi e disposizioni è causa di risoluzione del Contratto.

Articolo 16

Tutela dei dati personali

- 16.1 I dati personali di contatto, scambiati o acquisiti reciprocamente dalle Parti in occasione della stipula ed esecuzione del Contratto (di seguito le "Informazioni di Contatto"), saranno trattati dalle stesse nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR"), nonché nel D. Lgs. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e quindi nella normativa in vigore.
- 16.2 Le Parti garantiscono che le Informazioni di Contatto saranno trattate mediante strumenti manuali, informatici e telematici, esclusivamente per le finalità correlate all'adempimento degli obblighi previsti dalla legge e connesse

alla nascita e gestione del presente Contratto e, comunque, in modo da garantire la riservatezza degli stessi.

- 16.3 Le Informazioni di Contatto trattate nell'ambito del presente Contratto saranno trattate in Italia, e potranno essere comunicate a consulenti o soggetti autorizzati nell'elaborazione dei dati. Le informazioni di Contatto potranno essere comunicate ad eventuali soggetti che forniscano alla CSEA prestazioni o servizi strumentali alle finalità sopra indicate quali, a mero titolo esemplificativo soggetti, enti e/o società che gestiscono e/o partecipano alla gestione e/o alla manutenzione degli strumenti elettronici e/o telematici da noi utilizzati, fornitori, appaltatori, subappaltatori, in qualità di Responsabili esterni al Trattamento, tenuti a garantire lo stesso livello di tutela delle Informazioni di contatto previsto dal presente contratto.
- 16.4 I dati non saranno ulteriormente comunicati o diffusi a terzi ad eccezione delle casistiche sovra indicate.
- 16.5 Ove richiesto dalla normativa applicabile, ciascuna Parte dichiara e garantisce di aver ottenuto il consenso dei propri dipendenti e collaboratori, le cui Informazioni di contatto possono essere trattate dall'altra Parte e si impegnano, altresì, ad inoltrare le richieste di detti dipendenti e collaboratori, in qualità di soggetti interessati del trattamento, ad accedere, aggiornare, rettificare o cancellare le proprie Informazioni di contatto trattate dall'altra Parte, che conseguentemente darà seguito a tali richieste.
- 16.6 Un eventuale rifiuto a fornire le Informazioni di contatto potrà causare la mancata instaurazione e/o esecuzione del rapporto contrattuale, qualora la comunicazione di tali Informazioni di contatto risulti imprescindibile per la regolare instaurazione e/o prosecuzione del rapporto contrattuale.
- 16.7 Resta inteso che la Parte a cui fa capo l'obbligo di fornire le Informazioni di contatto in questione dovrà adoperarsi per rimediare a tale carenza e l'altra Parte, ove risulti dalle circostanze del caso, dovrà cooperare con essa in buona fede, così da consentire la regolare instaurazione e/o prosecuzione del rapporto contrattuale.
- 16.8 Le Parti potranno esercitare i diritti di cui agli articoli 15,16,17,18,20,21 del GDPR. Le richieste inerenti l'esercizio dei diritti potranno essere inoltrate, nel caso di richieste verso la CSEA, inviando una *e-mail* all'indirizzo: privacy@csea.it.
- 16.9 In questo contesto la CSEA comunica di aver nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, Data Protection Officer o DPO) ai sensi dell'art. 37 GDPR, che potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei Suoi dati, ai seguenti recapiti: dpo@csea.it.
- 16.10 L'Aggiudicatario, nel caso in cui dovesse trattare, nell'ambito dell'esecuzione verso la CSEA delle attività e dei servizi previsti dal presente Contratto, dati personali di cui la CSEA è Titolare, diversi dalle informazioni di contatto sopra menzionati e disciplinati, accetta di essere nominato Responsabile esterno del

Trattamento dei dati ai sensi del GDPR secondo il modello riportato nell'Allegato
“Nomina di Responsabile esterno al Trattamento dei dati”.

Articolo 17

Foro competente

17.1 In caso di lite giudiziaria, il foro competente è quello di Roma, sede legale della CSEA.

Articolo 18

Normativa di rinvio

18.1 Per tutto quanto non specificatamente disciplinato dal presente Contratto e dagli altri atti della procedura di gara, si farà riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), alle disposizioni di cui al codice civile, nonché alla legge e ai regolamenti che disciplinano la materia.

Articolo 19

Obblighi dell'Aggiudicatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

19.1 L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

Roma lì,

Per l'Aggiudicatario

Per la CSEA